

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1526

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, ABELLI, SANTAGATI, TURCHI**

*Presentata il 29 maggio 1969*

**Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, sono stati resi applicabili ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed invalidi di guerra.

Con il primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono stati parificati, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

I secondi commi dei suddetti articoli 1 e 5 così recitano rispettivamente: « Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio » e « La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

\* \* \*

Attualmente il trattamento privilegiato ordinario di quiescenza è sottoposto, per ricchezza mobile in misura variabile, addizio-

nale ECA ed altre, a ritenute che vanno da un minimo del 4,40 ad un massimo del 12 per cento. L'imposta si applica sull'importo annuo lordo della pensione, compreso un dodicesimo di esso per tredicesima mensilità, dedotti la ritenuta Tesoro nella misura del 2 per cento — che serve a costituire il fondo necessario per il pagamento delle pensioni indirette — ed il contributo ENPAS, in ragione dell'1 per cento.

Inoltre, in presenza di più redditi, l'esenzione è concessa nella misura unica di lire 240.000 cosicché il titolare di trattamento privilegiato ordinario perde, in questa ipotesi, l'esenzione anche su tale cifra.

Poiché non sono soggette all'imposta complementare progressiva sul reddito le pensioni che, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non eccedano le lire 960.000 annue, la ritenuta per detta imposta si applica sulla quota eccedente tale cifra, in ragione dell'1,80 per cento, addizionali comprese.

Tenuto poi presente che le esenzioni, delle quali abbiamo già parlato, sono quelle previste dall'articolo 29 della legge 8 aprile

1952, n. 212, e dall'articolo 134, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che ha approvato il testo unico delle imposte dirette, le pensioni privilegiate ordinarie non sono escluse dal computo del reddito ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Pertanto, ogni beneficio economico accordato ai pensionati ordinari determina (per il cumulo fra pensione e altri redditi) l'applicazione di percentuali progressive maggiori sull'intero reddito e, quindi, anche su quella parte di pensione privilegiata che esso comprende.

A questo punto mentre si ritiene utile ricordare che la legge 3 aprile 1958, n. 474, è successiva al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si ritiene, altresì, opportuno mettere in evidenza come l'articolo 5 dell'ora citata legge debba essere interpretato nel senso che fra i benefici è compreso l'esonero dagli oneri fiscali. Non può, infatti, costituire deroga a tale dettato della legge la circostanza che l'ultimo capoverso stabilisca che « La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione », essendo nozione comune ed elementare che la dizione « trattamento di pensione » si riferisce agli emolumenti che competono al pensionato e non può estendersi alla materia delle ritenute, che è del tutto diversa.

Ne consegue che, di fronte ad una norma che concede un beneficio agli invalidi di guerra e ad altra che parifica a detti invalidi quelli per servizio, non si può comprendere, nel trattamento di pensione, la materia delle ritenute erariali che entra in funzione in un secondo tempo, cioè solo dopo che il trattamento è stato attribuito.

Mentre l'amministrazione del Tesoro — a norma dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni — applica alle pensioni privilegiate ordinarie, in tutti i casi, le trattenute delle quali si è detto, l'amministrazione finanziaria ha variamente interpretato quelle del successivo articolo 29 (ora articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), cosicché in alcune province si chiede il tributo, a titolo di imposta complementare progressiva sul reddito complessivo ed in altre no. Ciò evidentemente perché nella citata legge n. 212 del 1952 si parla solo dell'esonero degli assegni annessi alla pensione e la dizione generale dell'articolo 5 della successiva legge 3 aprile 1958, n. 474, non è stata recepita da

alcuni uffici di detta amministrazione finanziaria.

Trattasi, quindi, di interpretare la dizione contenuta nel citato articolo 5: « La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

Onorevoli colleghi, detta interpretazione non può, per le ragioni indicate, che essere quella prospettata, motivo per cui sottoponiamo al vostro esame la presente proposta che mira, in particolare:

a) ad estendere ai titolari di trattamento privilegiato ordinario l'esenzione — su tale trattamento — dal pagamento delle seguenti imposte: ricchezza mobile, addizionale ECA, complementare avente carico di tassazione provvisoria e complementare progressiva sul reddito complessivo;

b) a consentire l'effettiva parificazione, fra invalidi di guerra e per servizio in materia previdenziale e assistenziale ed in tutti gli altri benefici attualmente accordati ai primi esclusivamente perché il loro trattamento di pensione non costituisce reddito.

Analogamente dicasi per la sperequazione esistente, nello stesso campo, fra congiunti di caduti in guerra e per servizio.

Militano anche in favore della presente proposta evidenti ragioni di equità, specie nei casi per i quali il trattamento privilegiato ordinario assume, *in toto*, l'aspetto di vero e proprio risarcimento del danno (non essendo comprensivo, sia pure in minima parte di quanto potrebbe competere agli interessati a titolo di trattamento ordinario di quiescenza, nonostante gli aventi diritto abbiano corrisposto, sugli emolumenti di attività, la trattenuta a fondo tesoro) e quando gli invalidi di guerra, optando per la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra (a norma dell'articolo 37 della legge 18 marzo 1968, n. 313), ottengono l'esclusione di detto trattamento dal calcolo di reddito.

In applicazione dell'ora citato articolo 37 l'invalido di guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio ed in base al grado rivestito a quella data integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra. Questo trattamento, definito « pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra », viene liquidato dal Ministero del tesoro e, come ho detto, non è comunque computabile — a norma dell'articolo

27 della legge n. 313 del 1968 già citata — nel calcolo del reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali ed in ogni altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza. Notisi che il godimento della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra consente ai beneficiari di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati successivamente alla misura delle pensioni privilegiate ordinarie.

Poiché d'altra parte, proprio con l'articolo 27 della recente legge n. 313 del 1968, la materia è stata finalmente regolata, per gli invalidi di guerra, in maniera chiara ed incontrovertibile e non v'è dubbio che questa norma si debba applicare anche ai proventi comunque derivanti da pensioni, assegni o indennità privilegiati ordinari, sottoponiamo al vostro esame la presente proposta, raccomandandone vivamente l'approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1968, n. 474, deve intendersi nel senso che le norme dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, si applicano anche ai proventi derivanti comunque da pensioni, assegni, o indennità privilegiati ordinari.